

XXVII^a TORNATA

SABATO 27 MARZO 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Avvertenza del Presidente.	pag. 645
Disegni di legge (discussione di):	
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra e del Regio decreto modificativo 12 ottobre 1919, n. 1945 » (N. 38)	640
Oratore:	
MORRONE, <i>relatore</i>	643
(presentazione di)	639
Interrogazioni (annuncio di)	643
(discussione per il rinvio di):	
« del senatore d'Andrea al ministro dell'interno sulla necessità indilazionabile d'integrare i bilanci delle istituzioni ospitaliere insufficienti a provvedere al mantenimento dei ricoverati, per rincaro nel prezzo dei generi di prima necessità e per i progressivi aumenti di stipendio ai sanitari e di salari al basso personale ».	
« Sulla opportunità di abrogare il decreto luogotenenziale del 2 dicembre 1915 che conferisce ai prefetti le attribuzioni delle Commissioni provinciali di beneficenza dell'articolo 26 della legge sulle opere Pie in ordine a locazioni e vendite dei loro immobili »	624
Oratori:	
D'ANDREA	625
NITTI, <i>presidente del consiglio, ministro dell'interno</i>	624
(svolgimento di):	
« del senatore Melodia al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere le origini dei dolorosi recenti fatti avvenuti ad Altamura ed il modo come essi si sono svolti »	622
Oratori:	
MELODIA	623
NITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	622
« del senatore Grandi al ministero del tesoro sugli indugi che si frappongono alla liquidazione	

anticipata della polizza di assicurazione ai combattenti per l'acquisto di strumenti di lavoro, a termini del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917 »	626
Oratori:	
GRANDI	626
SCHANZER, <i>ministro delle finanze</i>	626
(risposte scritte a)	643, 645
Regolamento del Senato (discussione sulle modificazioni ed aggiunte proposte dalla Commissione)	627
Oratori:	
PRESIDENTE	631, 633, 634, 635
BENEVENTANO	630
CEFALY	629
DEL GIUDICE	633
FERRARIS MAGGIORINO, <i>relatore</i> 627, 628, 629, 630, 631, 632, 635, 636, 637, 638, 639	
FRASCARA	627
GUALTERIO	632
LEVI ULDERICO	629
MAZZIOTTI	637, 638, 639
MELODIA	630, 632, 633, 636
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	633, 638
TAMASSIA	628
TORRIGIANI LUIGI	628, 629, 630, 631, 632
Votazioni a scrutinio segreto (risultato di)	644

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno *interim* delle colonie e i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, della marina, dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Melodia al ministro dell'interno « per sapere le origini dei dolorosi recenti fatti avvenuti ad Altamura ed il modo come essi si sono svolti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nitti, presidente del Consiglio.

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Melodia ha voluto interrogare il Governo sui fatti accaduti recentemente in Altamura. I fatti vanno riassunti brevemente: ad Altamura i socialisti e i combattenti si misero d'accordo e proclamarono il principio delle otto ore di lavoro; questo principio proclamato da combattenti e socialisti per i lavori agrari non fu accettato dai proprietari. I contadini dichiararono di astenersi dal lavoro, l'autorità di pubblica sicurezza prese le misure necessarie, formando subito pattuglie di forza per il caso che si fossero prodotti disordini.

Il giorno 20 corrente, verso le ore sei, alcuni pattuglie comandati dal maresciallo dei carabinieri e dal vice commissario di pubblica sicurezza procedettero all'arresto di venti persone che cercavano d'impedire a parecchi contadini di recarsi al lavoro; ma subito dopo una folla tumultuante di oltre duemila persone con bandiere dei socialisti e dei combattenti irrompeva minacciosamente verso la caserma, chiedendo il rilascio degli arrestati; insieme agli insulti presero a lanciare grossi sassi, e ne seguì una colluttazione la quale ebbe per esito doloroso di avere tre feriti tra i carabinieri. La folla invece di calmarsi si andò sempre più esasperando e cercò in tutti i modi d'invadere la caserma; dalla caserma, senza che un preciso ordine fosse stato dato, partirono dai carabinieri alcuni colpi di moschetto, e ferirono tre individui in condizioni non gravi.

Nonostante che gli arrestati fossero stati rilasciati, la folla si riversò in città proclamando lo sciopero generale ed ottenendo la chiusura dei negozi.

L'agitazione era sorta dunque, come si è detto, per la questione delle otto ore di lavoro, ma venne tosto a complicarsi con altre passioni e violenze locali e sopra tutto per alcune questioni circa la fornitura del grano: si

chiese che non fossero puniti i colpevoli, si richiese subito la spartizione delle terre, oltre a una serie di provvedimenti di carattere amministrativo e locale.

Furono adottati tutti i provvedimenti necessari per l'ordine pubblico e, sebbene con un po' di ritardo, giunsero sul posto commissari di pubblica sicurezza per una prima inchiesta, giunse il maggiore dei carabinieri della divisione esterna di Bari per l'accertamento della responsabilità, è stato inviato sul posto per fare indagini l'ispettore generale di pubblica sicurezza De Domenico; il prefetto ha assicurato che il giorno 24 la calma era rientrata in città; si è proceduto ad un numero rilevante di arresti, si attendono i risultati delle inchieste e sulle risultanze delle inchieste il Governo prenderà i provvedimenti necessari.

Purtroppo questi fatti non sono isolati: io avrò occasione nella discussione delle comunicazioni del Governo, riprendendo l'interpellanza sulla situazione di politica interna, poichè non è possibile sull'esercizio provvisorio, che dovremo discutere brevemente, di trattare tutti gli argomenti, e allora dovremo parlare anche di questi fatti. Questi dolorosi episodi non sono isolati, nè sempre sono da ascrivere a una sola parte politica, benchè siano prevalentemente di una sola parte politica. Vi è uno stato di concitazione degli animi che qualche volta spinge al disordine anche molti di coloro che avrebbero più il dovere di mantenere l'ordine. Io voglio dichiarare che in questo dilagare di odi, di violenze e di passioni, il Governo ha preso tutte le misure di ordine pubblico che sono necessarie, ove sorpassino quei limiti della tollerabilità che noi ci siamo imposti; che il Governo è fermo e deciso a reprimere quelle forme di violenza che possono comunque costituire un pericolo.

Malauguratamente questi fatti dipendono piuttosto, come ebbi occasione di dichiarare, da un insieme di condizioni che non si possono in una volta sola rimuovere: e nella Puglia si rilegano anche a fatti, non solo di carattere economico, ma a passioni amministrative, a violenze locali, a lotte che non hanno carattere economico o prevalentemente economico e che vengono a costituire un pericolo ancora peggiore.

Io non posso in sede di interrogazione aggiungere altro.

Metterò tutti i dati che avremo, a disposizione del senatore Melodia, e appena l'inchiesta sarà compiuta non avrò difficoltà di comunicarne gli elementi.

Mi auguro che questi fatti non abbiano seguito, ma ad ogni modo il Governo farà sempre il suo dovere.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio per le notizie datemi, delle quali debbo dichiararmi soddisfatto, perchè corrispondono a quelle che io, posteriormente alla presentazione della mia interrogazione, ho ricevuto direttamente. Per quello che riguarda le origini dei fatti accaduti, specialmente le cause occasionali che hanno portato a quei dolorosi avvenimenti, non posso non associarmi a quanto egli ha detto. Lo ringrazio anche perchè ha adombrato con parola molto sobria le altre origini, che io credo veramente la causa dello stato anormale delle popolazioni pugliesi.

Io conosco i contadini d'Altamura con i quali sono sempre stato in contatto. Il sentimento patriottico è presso di loro tradizionale. L'onorevole Nitti lo sa: quando ad Altamura, prima città nella Puglia, fu inalberato il vessillo faticoso d'Italia e Vittorio Emanuele con Giuseppe Garibaldi dittatore, e fu quivi istituito il governo provvisorio per la Puglia, quei contadini che corsero ad ostruire gli sbocchi della città e ad opporsi quasi inermi alle truppe borboniche, erano i figli ed i nepoti di coloro che nel 1799 compirono la difesa eroica contro le orde capitanate dal cardinal Ruffo e scatenate da Ferdinando IV e da Maria Carolina nel mezzogiorno d'Italia.

Quella difesa costituì uno dei più gloriosi episodi dell'epoca ed è passata nella storia col nome di « Assedio di Altamura ».

Anche nelle recente guerra possono contarsi a molte decine coloro che hanno immolata eroicamente la loro giovinezza per la gloria, la grandezza, la sicurezza della patria.

Il contadino altamurese è fiero e tenace nel sostenere i propri diritti, ma rispettoso di quelli degli altri; è rozzo e rude nella forma, ma incapace di mentire e di non mantenere i patti, anche stabiliti semplicemente a parole.

Come è possibile che questi uomini possano essere stati trascinati non solo ai fatti recenti ma anche ad altri non molto lontani, fra i quali, ricordo, l'incendio del palazzo municipale? Non certo per la propaganda socialista.

Il socialismo non ha mai attecchito ad Altamura, malgrado i vari tentativi fatti per introdurlo. Nelle ultime elezioni su 4.300 votanti la lista socialista ha avuto soli 37 voti! Lo dimostra inoltre il fatto che mentre i paesi limitrofi sono pieni di leghe e di legucce di contadini, ad Altamura non esiste alcuna lega.

Quel fenomeno di ordine generale dell'elevamento del prezzo della mano d'opera e dell'immediamento delle condizioni generali dell'operaio rurale, si è verificato nel modo più economicamente classico, vale a dire, se non d'accordo, certo col consenso dei conduttori di fondi, proprietari od affittuari che formano il numero maggiore. Questi trovavano il compenso nel prezzo elevato dei prodotti e tutto si è verificato senza scosse, senza imposizioni.

Qual'è dunque la ragione che ha potuto spingere quella popolazione rurale ai dolorosi ultimi fatti? Vi è un veleno, che forse serpeggia in tutta Italia, ma che in Puglia è potentissimo, quello che altra volta ho chiamato la lue elettorale. A poco a poco si è inoculato in quelle popolazioni il concetto che tutto si può ottenere se si vota per il deputato in carica, e che anche il giusto non si potrà mai conseguire se si vota contro. Il fatto è falso, esagerato forse ad arte dagli agenti elettorali, ma qualche fondamento di verità vi è. E questo fondamento è costituito da un lato per la debolezza e l'acquiescenza dell'autorità centrale, e dall'altro dall'asservimento (salvo eccezioni) di quasi tutte le autorità locali. Ho detto debolezza ed acquiescenza delle autorità centrali e non del Governo perchè, salvo casi eccezionali in cui qualche ministro o sotto segretario di Stato ha commesso qualche atto di favore, che ha urtato il sentimento pubblico, in genere il male è venuto da altra parte.

Nei diversi uffici dei Ministeri, o per sfuggire alle insistenze del deputato che non si può mettere alla porta, o per debolezza, o per cercare di evitare la lontana possibile noia di un'interpellanza, o di un'interrogazione, si è finito spessissimo per aderire ai desideri del deputato anche quando questi desideri non

erano basati sulla giustizia. Le autorità locali, salvo ripeto, eccezioni, si trovavano di fronte ad un bivio: avere nel deputato o un valido protettore o un nemico potente. La scelta non poteva essere dubbia.

La nuova legge elettorale, almeno finora, ha deviato qualche corrente, ma non ha estirpato il male.

Onorevole Presidente del Consiglio, ella che può farlo, cerchi di riaffermare il sentimento della giustizia in quella popolazione, cerchi di persuaderla che non c'è protezione al mondo di deputato, che valga a render giusto l'ingiusto o onesto il disonesto.

Quando questa rigenerazione sarà avvenuta in quelle ottime masse pugliesi, quando cesserà l'intromissione in tutto e dappertutto del deputato, quando questo risanamento sarà un fatto compiuto, creda pure che ciò varrà più dei carabinieri e delle guardie regie ad impedire nuove sommosse e nuove sedizioni. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. L'interrogazione dell'onorevole senatore Melodia è esaurita.

Rinvio di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora due interrogazioni dell'onorevole senatore D'Andrea al ministro dell'interno del seguente tenore:

« 1^a Sulla necessità indilazionabile d'integrare i bilanci delle istituzioni ospedaliere insufficienti a provvedere al mantenimento dei ricoverati pel rincaro del prezzo dei generi di prima necessità e per i progressivi aumenti di stipendio ai sanitari e di salari al basso personale ».

« 2^a Sulla opportunità di abrogare il decreto luogotenenziale del 2 dicembre 1915, che conferisce ai prefetti le attribuzioni delle Commissioni provinciali di beneficenza dell'art. 26 della legge sulle Opere pie in ordine a locazioni e vendite dei loro immobili ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per rispondere a queste due interrogazioni.

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore D'Andrea ha presentato due interrogazioni che si riferiscono ad argomenti che, se non hanno fra di loro stretta

attinenza, hanno per lo meno molta analogia. La prima soprattutto ha un carattere più largo. Orbene io pregherei l'onorevole senatore D'Andrea di rinviare queste interrogazioni alla discussione sulle comunicazioni del Governo o, se vogliamo discutere la cosa più dettagliatamente, alla discussione del bilancio dell'interno. Ciò anche perchè nell'assenza del ministro del tesoro e non trovandomi di fronte ad una previsione precisa di spesa, sarei molto imbarazzato a rispondere.

Senza dubbio, ciò che preoccupa l'onorevole senatore D'Andrea corrisponde ad uno stato di realtà, perchè, per quanto riguarda le opere ospitaliere, grave è il disagio in conseguenza dell'alto prezzo della vita, tanto che questo alto prezzo ha determinato per le opere ospitaliere una situazione quasi intollerabile. Ma non è del rammarico o della preoccupazione che noi discutiamo; è della possibilità di modificare la situazione.

Io vorrei trovarmi di fronte ad una proposta concreta e vorrei concretamente rispondere. La situazione, per altro, è quale è; e non parlo di questo argomento che è limitato nella sua essenza e a proposito del quale dichiaro che il Governo intende, come può, di affrontarlo. Io devo, come ho già fatto nell'altro ramo del Parlamento di cui le pressioni sono veramente gravi, io devo chiedere di moderare, quanto più è possibile, ogni richiesta di aumento di spese. Siamo in una situazione di cui io non devo dissimulare al paese la gravità. La mia parola riesce dal gennaio dello scorso anno, quando volli dimettermi da ministro del tesoro per iniziare questa campagna, riesce singolarmente sgradevole. So che mi si rimprovera di ripetere sempre la stessa cosa, ma la bugia si può dire in cento modi diversi, la verità si può dire in un solo modo. E la verità è questa, che la nostra situazione è di una estrema gravità e che l'Italia non uscirà dalla sua presente condizione, se non con un tenace sforzo di volontà, riducendo il tenore della vita di tutti. E poichè mi si è offerta l'occasione di dire questo, non posso che deplorare quel senso d'incoscienza che è ancora in un gran numero di nostri concittadini, i quali non solo non si rendono conto della situazione e vogliono aumentare stipendi e salari, ma vogliono aumentare altresì le condizioni stesse di vita. Siamo arrivati a tal punto di detestabile

intolleranza, che i provvedimenti più semplici suscitano il malumore. Folle anarchizzate, folle male eccitate si mostrano intolleranti e purtroppo non solo in basso, ma anche in alto. Ogni criterio di restrizioni nei consumi offende, nessuno vuol fare sacrifici. Financo l'ora legale suscita delle avversioni. Ciò che ha fatto l'Inghilterra, ciò che ha fatto la Francia, ciò che han dovuto fare altri paesi, ciò che a noi consentirebbe il risparmio se non delle 150 mila tonnellate di carbone (le quali rappresenterebbero una economia di 20 piroscafi, non disprezzabile col tonnellaggio che abbiamo), certamente di alcune diecine di migliaia di tonnellate, le quali allieverebbero la penuria estrema in cui ci troviamo e che dovrà necessariamente aumentare, tutto ciò incontra da noi l'avversione e l'intolleranza del pubblico.

Ho ricevuto pressioni anche da parlamentari, per consentire l'acquisto di pesetas per comprare vino in Spagna! Siamo in questa condizione che un paese che pensi seriamente dovrebbe mettersi il problema, se gli conviene di esportare tutto il suo vino per comprare il pane.

Questa è la situazione dell'Italia e non bisogna mentire, perchè chi mentisce inganna profondamente il paese e prepara grandi delusioni: ora gli Stati Uniti d'America, che sono i paesi più ricchi della terra, si sono rassegnati coraggiosamente ad abolire ogni forma di liquori e di vini, mentre si riesce in Italia solo con infinite difficoltà, e solo in parte, ad applicare le disposizioni di pubblica sicurezza, dai grandi alberghi fino all'osteria, che limitano l'ora della chiusura, e persone che credono di essere della buona società credono loro dovere di ingannare il Governo più che è possibile. (*Bene*).

Io vorrò discutere lungamente in Senato di questo argomento: il Senato è un'assemblea serena ed alta e non ha preoccupazioni elettorali; quando discuteremo le comunicazioni del Governo voglio mettere nettamente la questione di quel che ci conviene fare, delle restrizioni cui obbedire, della vita nuova che ci dobbiamo imporre, della necessità di disciplina e lavoro che solo può essere la nostra salvezza.

Il paese ha bisogno di verità come di pane, forse anche più di verità che di pane. Credo che ci dobbiamo mettere su questa via e solo allora quando il paese rinuncerà al superfluo,

potrà provvedere al necessario, e solo allora argomenti come quelli ricordati dal senatore D'Andrea, potranno avere dallo Stato la più sollecita cura.

Ad ogni modo, non posso che dare un affidamento generico; voglio dire però a lei e alle autorevoli persone, che si occupano di questo argomento, che in sede di più larghe discussioni, con intervento del ministro del tesoro, spero di poterle dare più completo affidamento.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Non posso non consentire alla domanda di rinvio fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio, tanto più che confido che in questi giorni i suoi propositi generosi e doverosi verso i poveri infermi, dei quali mi occupo, dovranno essere meglio maturati, anche con l'intervento del ministro del tesoro.

La condizione finanziaria degli ospedali è divenuta ormai intollerabile, e per quanto tenace possa essere l'abnegazione di coloro che stanno a capo delle amministrazioni, non è possibile perdurare in queste condizioni di disagio.

Oltre l'aumento straordinario nel prezzo dei viveri, di gran lunga superiore alle risorse dei bilanci, sono le richieste continue, assillanti, di tutti i funzionari e del personale di basso servizio, i quali a pochi giorni di distanza giudicano insufficiente qualunque aumento e ne traggono motivo a nuove agitazioni.

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ha ragione.

D'ANDREA. Ora intende il Senato la grave responsabilità dei capi di queste amministrazioni, minacciati continuamente dal pericolo di vedere venir meno l'assistenza agli infermi, assistenza che non può essere facilmente sostituita.

Tutte le misure si sono escogitate, tutte le economie possibili si sono introdotte, ma vi è una condizione di cose che si aggrava ogni giorno più, e che rende impossibile il funzionamento della beneficenza. Quando la cassa è vuota, nessuna buona volontà può riempirla. Occorre adunque l'intervento sollecito dello Stato per ristabilire l'equilibrio tra le entrate e le spese, e questo intervento abbiamo finora inutilmente reclamato. Dei voti formulati nel Congresso delle Opere pie tenuto qui in Roma

nell'aprile del 1918, uno solo fu accolto e tradotto in decreto luogotenenziale: la tassa sui cinematografi, sui teatri e sulle corse che ha dato un incasso di oltre 10,000,000 di lire. Purtroppo però tale provento, distribuito fra tutti gli Istituti di beneficenza del Regno, giova a colmare una piccolissima parte delle loro deficienze.

Ora, onorevole Presidente del Consiglio, io accetto il rinvio, ma esprimo vivo desiderio che questa discussione si faccia prima delle ferie pasquali. Ciascuno di noi, tornando in seno alla propria amministrazione, deve sapere se ed in qual modo possa provvedere ai pagamenti urgenti reclamati dai fornitori e dal personale.

Confido che il Presidente del Consiglio vorrà tener conto di questa grave situazione, ed anziché rimandare il dibattito in sede di discussione del bilancio dell'interno, consenta di rispondere alla mia interrogazione in un'altra seduta, ovvero in sede di discussione sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. Resta dunque stabilito che le due interrogazioni del senatore D'Andrea saranno svolte in altra seduta.

Svolgimento d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Grandi.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Al ministro del tesoro. Sugli indugi che si frappongono alla liquidazione anticipata della polizza di assicurazione ai combattenti per l'acquisto di strumenti di lavoro, a termini del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917 ».

SCHANZER, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle finanze*. A nome del ministro del tesoro non ho da dire che una sola parola: credo che non vi sia più luogo a questa interrogazione, poichè l'onorevole interrogante avrà visto pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il decreto per l'anticipata liquidazione delle polizze.

Anzi, è questo un atto che ho potuto ancora

compiere nella mia qualità di ministro del tesoro.

Il problema dell'anticipata liquidazione delle polizze è stato lungamente studiato, e credo che sia stato risolto in modo soddisfacente, sotto un doppio aspetto; perchè col decreto 7 marzo 1920, che io ho avuto l'onore di provocare, si è stabilita l'anticipata liquidazione, nel vero senso della parola, per coloro i quali vogliono ottenere il valore attuale della polizza sotto forma di cartelle del sesto Prestito Nazionale al valore nominale di 400 lire, purchè impieghino il ricavo di queste cartelle in strumenti di lavoro.

Questa è la forma dell'anticipata liquidazione, nel vero senso della parola.

Sono anche ammesse e stabilite anticipazioni sul valore attuale della polizza al valore di lire 1000, garantito in parte sulla polizza e in parte con altre forme di garanzia, e anche in questo caso sempre per essere le somme impiegate in strumenti di lavoro.

Credo che in questo modo il problema che grandemente interessa i nostri combattenti, a cui la patria deve tanta riconoscenza, sia stato risolto in modo soddisfacente.

GRANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI. Io non potevo prevedere che nel giorno in cui presentavo la mia interrogazione comparisse nella *Gazzetta ufficiale* un decreto che rispondeva pienamente a quanto io desideravo sapere dal Governo. Perciò non posso che dichiararmi pienamente soddisfatto e ringraziare l'onorevole ministro della risposta che mi ha dato.

Solo vorrei fargli una viva preghiera, e una raccomandazione, che cioè gli enti che saranno incaricati di accogliere ed esaurire queste domande, le sbrighino sollecitamente, perchè quei pochi che hanno volontà di lavorare non siano privi degli strumenti di lavoro necessari. Io credo che anche in questo caso particolare ogni indugio può essere pericoloso.

PRESIDENTE. Le interrogazioni sono esaurite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Bettoni di fare l'appello nominale.

BETTONI, *segretario*, fa l'appello nominale.
PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione sulla relazione della Commissione per il regolamento interno del Senato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per il regolamento interno del Senato ».

La parola è al senatore Maggiorino Ferraris, relatore.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. A nome della Commissione per il regolamento interno, ho l'onore di proporre alcune modificazioni al regolamento vigente. Siccome queste modificazioni sono distinte in 8 titoli, pregherei il Senato di farne la discussione titolo per titolo, e di ogni titolo discutere i singoli articoli.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Frascara di dar lettura del primo titolo.

FRASCARA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. LXVI).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo titolo. Nessuno domandando la parola, la discussione su questo titolo è chiusa; procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

I. Mozioni.

NUOVI ARTICOLI PROPOSTI.

1.

Ogni senatore può presentare una mozione: ma il Presidente non la leggerà in seduta pubblica, se prima tre Uffici non ne abbiano autorizzata la lettura, o la mozione non sia firmata da otto Senatori.

(Approvato).

2.

Dopo la lettura di una mozione, presentata a norma dell'articolo precedente, il Senato, udito il Governo ed il proponente, e non più di due Senatori, determinerà il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa.

La mozione una volta letta al Senato, non può essere ritirata se dieci o più Senatori vi si oppongono.

(Approvato).

3.

Qualora il Senato lo consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connesse, potranno fare oggetto di una sola discussione.

In questo caso se una o più mozioni sono ritirate il loro primo sottoscrittore è iscritto con precedenza a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione e subito dopo il proponente.

(Approvato).

4.

Qualora una o più interpellanze o mozioni siano oggetto di una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze: ma gli interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e, in questo caso, sono iscritti sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e dopo i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate a norma degli articoli precedenti.

(Approvato).

5.

Le disposizioni del Capo VI si applicano alla discussione delle mozioni.

Tuttavia di fronte ad una o più mozioni, non potranno essere presentati ordini del giorno, ma soltanto emendamenti.

La discussione degli emendamenti ha luogo nella discussione generale.

Il proponente di una mozione ed i proponenti degli emendamenti hanno diritto alla parola prima della chiusura.

(Approvato).

6.

Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni dev'essere fatto a parte di ogni altra discussione, quando i proponenti lo richiedano.

Quando una mozione, una interpellanza od una interrogazione sia iscritta all'ordine del giorno da tre mesi e non sia determinata una ulteriore epoca per il suo svolgimento, si intende decaduta e viene cancellata dall'ordine del giorno.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Se il Senato mi consente vorrei semplicemente dire che queste disposizioni relative alle mozioni, completano quelle già votate dal Senato stesso relative alle interrogazioni.

Circa il sistema delle interrogazioni vorrei dare una piccola notizia che desumo dal diligente resoconto dei lavori legislativi, fatto dalla nostra segreteria. Pareva che il sistema delle interrogazioni non avrebbe avuto apprezzabile applicazione pratica in Senato. Invece, nel breve tempo da che vigono le interrogazioni nel nostro regolamento, fino al termine dell'ultima legislatura, furono presentate 64 interrogazioni orali e di esse 39 furono svolte, 25 ritirate o decadute. Le interrogazioni con risposta scritta, della cui utilità in certo modo si dubitava, furono 114: di esse ebbero risposta 92; cosicchè in pochi mesi, malgrado le poche sedute tenute dal Senato, si ebbero 178 interrogazioni, di cui 117 furono evase. Basta vedere come si svolgono i lavori nella presente legislatura per ritenere che le interrogazioni vi avranno uno sviluppo ancora maggiore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'art. 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione del titolo secondo.

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

II. Facoltà del presidente.

ARTICOLO PROPOSTO.

Art. 12 bis.

Il Presidente, nei periodi di aggiornamento dei lavori o di vacanze del Senato, è, in via permanente, autorizzato a ricevere le proposte ed i progetti di legge, sia presentate dal Governo, sia di iniziativa dei Senatori, ed ogni altro documento parlamentare, nonchè a provvedere alla stampa ed alla distribuzione loro.

Ha pure facoltà di stabilire nello stesso periodo la convocazione degli Uffici mediante ordine del giorno distribuito a stampa ai Senatori la vigilia del giorno in cui gli Uffici stessi devono adunarsi secondo le norme dell'art. 20 bis.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. A me sembra che invece di dire « in via permanente » sarebbe meglio dire « in modo permanente ».

DEL GIUDICE. Questo inciso si potrebbe togliere del tutto.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Ho chiesto la parola per domandare una spiegazione riguardante il secondo comma di questo articolo: leggo in questo comma che viene accordata al Presidente la facoltà di convocare gli Uffici la vigilia del giorno stesso in cui gli Uffici devono adunarsi, secondo le norme dell'articolo 20 bis.

Ora, siccome in principio del periodo si parla dell'aggiornamento del Senato, domando se questa restrizione di un giorno solo, tra l'invito e la convocazione degli Uffici, non sia per essere eccessiva riguardo alla quantità di senatori che non possono stare permanentemente a Roma. Quelli che sono molto distanti se fanno solo alla vigilia della convocazione che si tratta di un progetto di legge del quale a loro preme di partecipare alla discussione, potrebbero essere nella impossibilità di venire a Roma in tempo.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. L'onorevole senatore Tamassia propone che nel primo comma di questo articolo sia soppresso l'inciso « in via permanente ». Si voleva dire in modo permanente, perchè di volta in volta si è sempre autorizzato il Presidente a ricevere questi documenti, ma la dicitura dell'articolo sta benissimo con la soppressione invocata, quindi nessuna difficoltà ad accettarla. Fra i documenti che il Presidente è autorizzato a ricevere, non si è fatto cenno delle relazioni delle Commissioni, perchè queste relazioni sono già autorizzate dall'art. 27 del regolamento in vigore il quale dice: « nel caso di sospensione delle tornate, la relazione è trasmessa al Presidente che ne dà notizia nella prima tornata successiva ». Quindi noi chiediamo la facoltà

di coordinare quest'articolo 12 bis con l'articolo 27 vigente.

E vengo all'osservazione molto fondata del senatore Torrigiani Luigi. Nel pensiero della Commissione non era tanto la convocazione degli Uffici che si dovesse fare il giorno prima in cui essi devono adunarsi, ma era l'ordine del giorno a stampa che doveva essere distribuito il giorno prima. E siccome l'articolo, così com'è formulato, può dar luogo ai giusti dubbi sollevati dal collega Torrigiani, io proporrei questa forma, che a parer mio li elimina: « Ha pure facoltà di stabilire nello stesso periodo la convocazione degli Uffici. L'ordine del giorno sarà distribuito a stampa ai senatori la vigilia del giorno in cui gli Uffici stessi devono adunarsi, ecc. »

DIENA. Insieme coi progetti di legge.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. La convocazione degli Uffici sarà fatta cinque o sei giorni prima; la distribuzione a stampa dell'ordine del giorno potrebbe anche essere fatta il giorno prima. Ed accogliendo il suggerimento del collega Diena si potrebbe aggiungere: « con i relativi progetti di legge ». In tal modo l'articolo eliminerebbe tutti i dubbi...

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di dar lettura dell'articolo con le modificazioni proposte.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. L'articolo resterebbe così formulato. Il primo paragrafo rimane identico tranne la soppressione dell'inciso « in via permanente », e suona così:

« Il Presidente, nei periodi di aggiornamento dei lavori o di vacanze del Senato, è autorizzato a ricevere le proposte ed i progetti di legge, sia presentati dal Governo, sia d'iniziativa dei senatori ed ogni altro documento parlamentare, nonché a provvedere alla stampa e alla distribuzione loro ».

Questo primo paragrafo è da tutti accettato.

Il secondo suonerebbe così:

« Ha pure facoltà di stabilire nello stesso periodo la convocazione degli Uffici. L'ordine del giorno coi relativi progetti di legge sarà distribuito a stampa ai senatori la vigilia del giorno in cui gli Uffici stessi dovranno adunarsi secondo le norme dell'articolo 20 bis ».

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Mi rincresce di dovere insistere, ma anche questa dizione lascia l'incertezza che io avrei voluto eliminare. Riterrerei pertanto utile, anzi direi necessario, che ogni senatore, anche quando non si trovi in Roma, sia edotto in tempo del giorno fissato per la convocazione degli Uffici non solo, ma sappia di che cosa si debba trattare in questa convocazione; e lo sappia in tempo congruo per potersi recare a Roma.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Credo sarebbe opportuno che la distribuzione dei disegni di legge fosse continuata seguendo il metodo che fino ad ora è stato in vigore. Ognuno di noi riceve a casa gli stampati relativi ai diversi disegni di legge a misura che vengono presentati, stampati e distribuiti e ciascuno ha così il tempo di esaminarli e studiarli. Un sistema diverso sarebbe gravido d'inconvenienti: le vecchie consuetudini, le varie disposizioni regolamentari e perfino quelle che si contengono nella prima parte dello stesso articolo che stiamo discutendo, ove è detto che « il Presidente è autorizzato a ricevere le proposte di progetti di legge nonché a provvedere alla stampa ed alla distribuzione loro » contraddicono alla proposta di accompagnare l'avviso di convocazione degli Uffici cogli stampati dei vari progetti di legge, che si devono esaminare. E poi io fo considerare al Senato questo: l'avviso di convocazione degli Uffici che in questo momento riceviamo, fissa la riunione a dopo la presente tornata e contiene circa trenta disegni di legge; chi potrebbe leggere tali disegni di legge? Chi ne avrebbe il tempo? Nessuno. Ora la distribuzione dei progetti di legge assieme all'avviso di convocazione degli Uffici, avrebbe per risultato la duplicazione inutile degli stampati e delle spese, quando non avesse l'altro più grave inconveniente di non far leggere i progetti di legge che negli Uffici si devono esaminare.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Era sorto anche in me il dubbio espresso dall'onorevole senatore Torrigiani. A me pare che quando si riceve l'ordine del giorno, si riceve pure l'indicazione del giorno in cui debbono essere convocati gli Uffici. Naturalmente la Presidenza stabilirà la data per la convocazione in modo da dar tempo

sufficiente agli assenti di poter giungere a Roma. Basta stabilire che questa convocazione non possa avvenire prima di tre o quattro giorni di quello in cui giungerà a destinazione l'ordine del giorno.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Al primo paragrafo di questo articolo è stata proposta dall'ufficio di presidenza una piccola aggiunta e cioè: «Il presidente è autorizzato a ricevere ogni altro documento parlamentare, nonchè a provvedere alla stampa, alla distribuzione loro ed *alla iscrizione all'ordine del giorno*». Ciò vuol dire che se durante le vacanze viene presentata una relazione, il Presidente la fa stampare e distribuire e la iscrive all'ordine del giorno.

Questa iscrizione era implicita, ma è meglio che sia chiarita in modo preciso.

Vengo al secondo inciso, a proposito del quale spero di poter presentare una formula che concili le osservazioni fatte dagli onorevoli Cefaly, Levi, e Torrigiani.

Il primo inciso non incontra opposizione. Esso dice: «ha pure facoltà di stabilire nello stesso periodo la convocazione degli uffici». Su questo siamo tutti d'accordo. A proposito del secondo inciso ci sono le osservazioni degli onorevoli Torrigiani, Levi e Cefaly. Poichè le osservazioni fatte sono giuste, io credo che si potrebbe dire così: «l'ordine del giorno ed i relativi progetti di legge saranno distribuiti a stampa ai senatori non più tardi della vigilia, (il che vuol dire che quelli che sono distribuiti prima hanno avuto il loro corso regolare) del giorno in cui gli uffici stessi dovranno adunarsi».

CEFALY. Consento.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Vengo all'onorevole Torrigiani. Mi pare che il senatore Torrigiani, appoggiato dal senatore Levi, vorrebbe forse un termine più largo: ma questo termine riguarda la distribuzione dell'ordine del giorno a stampa. Siccome oggidi, molte volte, quest'ordine del giorno è distribuito nella seduta stessa, noi con la nostra proposta veniamo ad anticiparlo di 24 ore. Il senatore Torrigiani crede che sia poco? Io allora interpellerei l'onorevole ufficio di presidenza, per co-

noscere se si sente in grado di distribuirlo parecchi giorni prima. Io sarei felicissimo di poter in tal modo aderire al desiderio manifestato dal senatore Torrigiani.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Io credo che si eviterebbe ogni difficoltà se si potessero aggiungere a questo articolo due periodi: uno per la convocazione ed un altro per la distribuzione. Non mi par giusto che gli Uffici possano essere convocati in un tempo senza limiti, quando il Senato è aggiornato e quando la maggioranza dei senatori sono fuori di Roma. Perciò io proporrei che la convocazione debba essere comunicata quattro giorni prima, e non più tardi della vigilia debba essere comunicato l'ordine del giorno. Partendo da due date diverse, non è possibile l'equivoco e d'altra parte si dà un po' più di tempo ai senatori che trovansi lontani da Roma, di poter partecipare alla convocazione degli Uffici.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. L'onorevole Torrigiani consente in questo emendamento?

TORRIGIANI LUIGI. Accetto l'idea espressa dal collega Melodia, perchè risponde al concetto mio, cioè che i senatori assenti da Roma siano avvertiti che gli Uffici nel tal giorno saranno convocati a Roma, e abbiano insieme all'invito, l'indicazione degli argomenti da trattarsi.

Proporrei perciò il termine di cinque giorni.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Faccio riflettere che molti senatori dimorano a tale distanza da Roma per la quale, senza un conveniente preavviso, riesce impossibile intervenire a tempo utile. Spesso s'impiegono due giorni nel viaggio.

Almeno cinque giorni occorrono, per ricevere l'ordine della convocazione a domicilio, e ciò senza contare i soventi disguidi postali. In una convocazione è necessario avere i progetti delle leggi che si dovranno discutere, per sapere quello di cui si tratta, affinchè si possano studiare congruamente quelle leggi che sono di nostra competenza.

In casi urgenti si può anche telegrafare per convocarci; ma questi casi eccezionali saranno assai pochi; ordinariamente e come re-

gola si devono far pervenire a domicilio i documenti in uno all'ordine del giorno. Dobbiamo venire qui per discutere ponderatamente tutto ciò che praticamente può essere utile e di benefici effetti. Voglio sperare che ci si metta in grado di concretare leggi, per quanto è possibile, complete, anzichè leggi che presentano tante lacune onde occorre che esse ritornino varie volte all'esame del Parlamento.

PRESIDENTE. Se il relatore accetta le proposte presentate, lo pregherei di voler redigere il testo definitivo.

MAGGIORINO FERRARIS, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Era perfettamente nel pensiero della Commissione che « il giorno prima » si applicasse soltanto alla distribuzione dell'ordine del giorno, ma poichè questo poteva ingenerare il dubbio sollevato dagli onorevoli Torrigiani, Levi ed altri, credo che possiamo chiarire questo dubbio con un inciso, come fu proposto dal senatore Melodia e appoggiato dal senatore Beneventano; si potrebbe dire così:

« Il Presidente ha pure facoltà di stabilire nello stesso periodo di aggiornamento dei lavori la convocazione degli Uffici, dandone avviso almeno cinque giorni prima della loro riunione ».

TORRIGIANI LUIGI. Con l'ordine del giorno.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. L'ordine del giorno coi relativi progetti di legge sarà distribuito ai senatori alla vigilia della seduta.

Il senatore Torrigiani domanda che sia distribuito anche l'ordine del giorno cinque giorni prima; può farlo la segreteria del Senato? Insiste l'onorevole Torrigiani perchè anche la convocazione debba essere annunciata almeno cinque giorni prima ed anche l'ordine del giorno sia distribuito cinque giorni prima?

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Domando scusa al Senato se parlo per la terza volta, ma vorrei spiegare il mio concetto esattamente.

La maggior parte dei senatori non dimora in Roma. Ora è necessario, e questo è stato riconosciuto anche dalla Commissione, che i senatori siano avvisati in tempo utile della convocazione degli Uffici. Ma il semplice avviso

della convocazione degli Uffici non basta. Posso ammettere la diligenza estrema di qualche senatore che venga a Roma apposta perchè si convocano gli Uffici, ma se io non so di che cosa si tratta negli Uffici (ditemi che sarei negligente mentre credo di non esserlo) qualora non vi fossero progetti di legge o proposte che mi interessassero, mi asterrei dall'intervenire. Lo scopo della mia interrogazione alla Commissione è appunto questo, di assodare che la convocazione degli Uffici sia fatta in modo che si conosca qualche tempo prima, e che ciascuno dei senatori lontani da Roma sappia che cosa si debba trattare in quella convocazione.

Mi dicono: adesso gli Uffici per regola si convocano 24 ore prima. Ma questo va bene quando il Senato è aperto, perchè ogni senatore deve ritenersi a stia Roma, essendo stretto dovere del senatore di trovarsi nella capitale quando le Camere sono aperte; ma quando il Senato è aggiornato, occorre qualche cosa di più della semplice convocazione degli Uffici, e questo anche nell'interesse dell'andamento dei lavori. Perchè non vorrei essere troppo pessimista ma penso che, quando venisse una convocazione di Uffici per parte del Presidente, durante l'aggiornamento del Senato, senza il relativo ordine del giorno, molti Uffici andrebbero deserti, a meno che i senatori presenti in Roma non fossero diligentissimi...

E così credo di essermi spiegato abbastanza: essere necessario cioè che insieme all'invito, pervenga ai senatori la notizia delle ragioni della convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Credo utile a questo riguardo una dichiarazione della Presidenza. Evidentemente ricorrere a questa convocazione fuori del periodo in cui il Senato è convocato, è un provvedimento anormale. Il Presidente ci ricorrerà solo in casi di necessità. È evidente che il giorno in cui il Presidente dirama l'invito, sa la ragione per la quale è necessaria la convocazione degli Uffici, quindi non può avere difficoltà ad assumere l'obbligo di diramare anche l'ordine del giorno.

Per parte mia, se il Senato crede di imporre al Presidente quest'obbligo, io sono pronto ad assumerlo.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Ringrazio il Presidente e sono soddisfattissimo di questa sua dichiarazione.

GUALTERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Torrigiani riguardo alla difficoltà, di poter rispondere ad una chiamata per gli Uffici per i senatori residenti fuori di Roma, e quindi credo che sia stato considerato, dalla Commissione che ha formulato l'articolo, che questa facoltà che si dà al Presidente debba riguardare solamente casi eccezionali e di urgenza, in modo che i senatori i quali si trovano fuori Roma comprendano che la convocazione abbia luogo come cosa eccezionale. E allora si possono introdurre quelle facilitazioni che ha domandato l'onorevole Torrigiani. Sarebbe però bene, a mio avviso, di specificare questo nell'articolo e di aggiungere che questa facoltà data al Presidente è per casi eccezionali che richiedono l'urgenza della convocazione.

PRESIDENTE. Mi pare che il suo pensiero, onorevole Gualterio, sia implicito nella redazione dell'articolo.

La Commissione ha nulla da osservare?

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. No, la Commissione non ha nessuna osservazione da fare.

PRESIDENTE. Allora do lettura del primo comma dell'articolo 12 *bis* secondo le varie proposte:

Art. 12 *bis*.

Il Presidente, nei periodi di aggiornamento dei lavori o di vacanze del Senato, è autorizzato a ricevere le proposte ed i progetti di legge, sia presentate dal Governo, sia di iniziativa dei senatori, ed ogni altro documento parlamentare, nonchè a provvedere alla stampa, alla distribuzione ed alla iscrizione loro all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chi approva questo primo comma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo il secondo comma dell'articolo con le modificazioni proposte:

Ha pure facoltà di stabilire nello stesso periodo la convocazione degli Uffici dandone av-

viso almeno cinque giorni prima della loro riunione, e comunicando insieme all'avviso l'ordine del giorno.

Chi approva il secondo comma di questo articolo così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Metto ai voti il complesso dell'art. 12 *bis*.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Passeremo ora al titolo III. Ne do lettura

III. Numero degli Uffici,

Art. 16.

Costituito l'Ufficio di presidenza, il Senato si divide per estrazione a sorte in sette Uffici composti, per quanto è possibile, di egual numero di Senatori.

(Approvato).

Viene ora in discussione il titolo IV. — Convocazione degli Uffici.

Ne do lettura.

Art. 20.

Ogni due mesi dalla loro costituzione gli Uffici si rinnovano nel modo stabilito dall'art. 17 e si costituiscono come è detto all'art. 19.

Il senatore Frascara propone per l'art. 20 la seguente dizione:

Gli Uffici si costituiscono come è detto nell'articolo 19 e si rinnovano nel modo stabilito dall'articolo 17, ogni due mesi dalla loro costituzione.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Credo indispensabile che si stabilisca una disposizione transitoria, perchè, non si sa quando vada in vigore questo nuovo regolamento.

Ora, io domando, gli Uffici sono cinque, e resteranno cinque per altri due mesi, malgrado che il nuovo regolamento dica che debbano essere sette. Ora io vorrei una disposizione transitoria che mettesse d'accordo il vecchio con il nuovo regolamento; questa è la preghiera che rivolgo al relatore e credo vorrà accoglierla.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1920

PRESIDENTE. Poichè l'articolo 20 dichiara che il termine di rinnovazione di ogni due mesi degli Uffici decorre dalla loro costituzione, e gli Uffici che furono sorteggiati nell'ultima riunione del Senato si costituiranno soltanto oggi...

MELODIA. Permetta, onorevole Presidente, ma c'è una contraddizione, e per questo io vorrei una disposizione transitoria che mettesse d'accordo il vecchio con il nuovo regolamento, appunto perchè siamo in condizione di non avere gli Uffici costituiti.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Il senatore Melodia ha perfettamente ragione, ma giunto al termine dell'approvazione delle diverse proposte, mi riservava di pregare il Senato di voler stabilire la data alla quale queste proposte dovessero entrare in vigore. L'onorevole senatore Melodia ha prevenuto il mio desiderio. In fine della discussione stabiliremo la data.

PRESIDENTE. L'attuazione di questo articolo deve necessariamente essere rinviata al prossimo sorteggio per una difficoltà materiale, perchè non sarà facile alla Presidenza trovare le stanze per i sette Uffici. È necessario quindi stabilire che l'articolo si applichi solo per la prossima rinnovazione.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io non ho molta esperienza degli Uffici, ma per quanto poca essa sia ho rilevato, e con me altri colleghi, che, di regola, dato un numero medio di frequentanti nel Senato da 100 a 120, gli Uffici sono poco popolati, e più volte si è dovuto lamentare che qualche Ufficio non si è potuto costituire. Ora se si moltiplicano...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Del Giudice, le faccia notare che l'articolo 16 che parla del numero degli Uffici è stato votato, non solo, ma prima di metterlo ai voti ho domandato se c'era qualche senatore che avesse avuto qualche osservazione da fare.

Pongo ai voti l'art. 20 come è stato redatto dal senatore Frascara e con l'intesa che l'articolo sarà applicato alla prossima rinnovazione degli Uffici.

Viene ora in discussione l'art. 20 bis del titolo IV. Ne do lettura.

Art. 20 bis.

L'ordine del giorno degli Uffici viene dal Presidente comunicato al Senato la vigilia del giorno in cui devono adunarsi, in principio di seduta dopo esaurite le interrogazioni, salvo che il Senato, previa dichiarazione d'urgenza, deliberi diversamente.

Non possono essere iscritti all'ordine del giorno degli Uffici, progetti o proposte di legge che non siano già stati stampati e distribuiti al Senato.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Prego che mi sia concesso di parlare come senatore, non come ministro. Rammento che abbiamo avuto recentemente un periodo di sciopero tipografico in cui non si sarebbero potuti convocare gli Uffici, se fosse stata in vigore questa rigida disposizione che esige la stampa e la distribuzione dei progetti di legge. La Presidenza allora con saviezza e diligenza ha preveduto a supplire al lavoro della tipografia con una macchina poligrafica. Se si volesse in questo capoverso dire: di regola non possono essere iscritti, ecc., mi sembra sarebbe più opportuno.

Abbiamo un'esperienza recentissima che dimostra che questo capoverso così rigoroso potrebbe far arenare il lavoro degli Uffici.

E se mi permette il Presidente, sempre parlando come senatore, non come ministro, giacchè ho la parola e siamo alla fine di questa parte del regolamento che riguarda le sedute del Senato sia in Assemblea, sia negli Uffici, vorrei pur rammentare che c'è una delicata questione che deve essere tenuta viva dal Senato, quella dell'indennità ai senatori.

Testè alla Camera, discutendosi dalla Commissione nominata negli Uffici il progetto di legge per l'aumento dell'indennità ai deputati, la Commissione stessa ha dichiarato che non è di sua competenza occuparsi dell'indennità ai senatori. Ora si è parlato anche pochi minuti fa, del disagio che potrebbe essere imposto ai senatori di doversi recare a Roma per prendere

parte ad urgenti sedute di Uffici, ed in genere (è stato notato dall'onorevole collega Del Giudice), e tutti spesso deploriamo, che non ci sia una frequenza in Senato proporzionata al numero dei senatori iscritti nel nostro albo; quindi questa questione dell'indennità, massime ai tempi che corrono, e con le difficoltà economiche che s'impongono a tutti, meno a pochissimi fortunati, è una questione che merita il maggiore riguardo. Io l'ho accennata, ripeto, come senatore non come membro del Governo, sapendo che l'eccellentissimo nostro Presidente già ha pensato a questo argomento, e desidera che il Senato possa esser messo in condizione di aver un concorso più attivo, più largo, da una maggior parte dei suoi membri mediante giusto compenso delle spese che sono incontrate da quelli che devono venire da fuori. Mi fo lecito dunque di pregare l'Eccellentissimo Presidente ed il Senato di volervi pensare, e concretare nel miglior modo possibile il procedimento mediante il quale questo tema possa formare oggetto di accordo fra Senato e Governo, accordo che non dubito si formerà abbastanza facilmente.

PRESIDENTE. (*Vivissimi segni d'attenzione*). Le parole pronunciate dal senatore Mortara, a titolo personale come egli ha dichiarato, e non come ministro Guardasigilli, essendosi egli rivolto a me personalmente, mi obbligano a fare al Senato alcune dichiarazioni.

Ricorderanno i colleghi che la questione dell'indennità ai senatori fu sollevata già in seno alla Commissione che esaminò il progetto di legge per l'indennità ai deputati, e non fu risolta per una dichiarazione del Presidente del Consiglio del tempo, il quale espresse l'opinione che la questione poteva essere sempre trattata dal Senato in Comitato segreto, senza necessità che fosse oggetto d'una deliberazione.

Ora, è evidente per tutti i cultori del diritto e della pratica costituzionale che questa tesi è inammissibile e che il principio delle indennità, sia ai deputati, che ai senatori, non è questione d'ordine interno, ma d'ordine costituzionale. Del resto, era evidente che quando questo principio non si volesse ammettere, non vi era ragione che il Senato potesse deliberare da solo per l'indennità dei senatori, e la Camera non dovesse ugualmente deliberare da sola per l'indennità dei deputati.

Il fatto che l'indennità ai deputati fu proposta con disegno di legge, che venne al Senato, risolveva la questione di principio e per i deputati e per i senatori, non essendo possibile un trattamento diverso fra le due Assemblee. Ed allora deve ritenersi che questa procedura sia stata un seppellimento elegante della questione dell'indennità, della quale per molto tempo non si è più parlato.

Ora, quando recentemente fu presentato il progetto di legge per l'aumento delle indennità ai deputati, parecchi senatori fecero presente la condizione di alcuni nostri colleghi — e questo lo dico unicamente perchè torna a loro onore, in quanto la povertà degli uomini pubblici è stata sempre titolo di onore (*benissimo*) i quali non si trovavano in condizioni, specialmente ora col costo della vita così elevato, di venire in Roma per attendere alle sedute del Senato. Allora io, in via affatto ufficiosa, feci presente questo stato di cose al Presidente del Consiglio, ed al presidente della Commissione parlamentare.

Per quel che riguarda la Commissione parlamentare, la comunicazione che mi è stata fatta dal presidente della Commissione stessa, onorevole Cesare Rossi, darebbe alla deliberazione della Commissione carattere diverso da quello che risulterebbe dalle parole pronunciate dal senatore Mortara; cioè la Commissione non avrebbe dichiarato la propria incompetenza, ma avrebbe dichiarato che la questione dell'indennità ai senatori, non essendo stata oggetto di discussione da parte degli Uffici, la Commissione che traeva il suo mandato dagli Uffici, non riteneva poter discutere una materia che negli Uffici non fosse stata discussa. Ma ammetteva benissimo che la questione potesse essere sollevata alla Camera e in questo caso i suoi componenti si riservavano piena libertà di discussione.

Quanto al Presidente del Consiglio, egli riconobbe la giustizia del principio, ed anche testè, nel lasciare il Senato, mi ha assicurato che, recandosi alla Camera, dove si discute il progetto, qualora da parte dei deputati non fosse venuta l'iniziativa di una proposta per estendere l'indennità al Senato, egli stesso la avrebbe proposta. Quindi non è il caso di discutere ora in nessun modo la questione.

Attendiamo che il progetto di legge venga dalla Camera; allora lo esamineremo, e pren-

deremo quelle deliberazioni che saranno sempre conformi al principio al quale il Senato si è costantemente ispirato, al principio della propria dignità e del pubblico bene. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte dell'art. 20 *bis* che rileggo:

Art. 20 *bis*.

L'ordine del giorno degli Uffici viene dal Presidente comunicato al Senato la vigilia del giorno in cui devono adunarsi, in principio di seduta dopo esaurite le interrogazioni, salvo che il Senato, previa dichiarazione d'urgenza, deiiberi diversamente.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il secondo comma dell'articolo può essere soppresso, perchè a questo provvede già l'attuale regolamento.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. La Commissione lo ritira.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora l'art. 20 *bis* consterà solo della prima parte che è già stata approvata.

Procediamo ora alla discussione del titolo V.

FRASCARA, *segretario*, legge:

V. Interpellanze.

Art. 97.

Il Senato, sentiti i ministri e gli interpellanti, determina peralzata e seduta, e senza discussione, in qual giorno le interpellanze debbano aver luogo, oppure le rimanda a tempo indeterminato.

Fatte le interpellanze e chiusa la discussione cui avessero dato luogo, il Senato ritorna al suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. La discussione è aperta. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Pongo ai voti l'articolo 97.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 98.

Se le interpellanze svolte avranno dato luogo alla presentazione di uno o più ordini del giorno, si procederà pel voto sovra di essi nel modo stabilito nell'articolo 58.

(Approvato).

ARTICOLO PROPOSTO.

Art. 98 *bis*.

Qualora il Senato lo consenta, le interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente.

Se il primo dei proponenti chiede di svolgere quella da esso presentata, è dato immediato avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti delle altre con essa congiunte.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo ora al titolo VI: Rappresentanza delle minoranze.

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

VI. Rappresentanza delle minoranze.

Art. 5.

Tanto la designazione del Presidente e dei vice-presidenti, quanto le nomine dei segretari, dei questori e di tutte le Commissioni da eleggersi dal Senato, si fanno per mezzo di schede.

Per la nomina di tutte le cariche e le Commissioni elette dal Senato, ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda due terzi dei nomi che devono comporre, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

Per la nomina dei questori ciascun Senatore vota per un nome solo.

Anche nelle elezioni suppletive ciascun Senatore vota per i due terzi dei posti vacanti, in quanto ciò sia possibile.

Si intendono nominati i Senatori che a primo scrutinio ottengano maggior numero di voti, purchè raggiungano il quarto dei votanti. Per quelli che non abbiano raggiunto il quarto dei votanti si procede al ballottaggio.

Nella votazione di ballottaggio i voti non possono conferirsi che a quei Senatori, in numero doppio delle nomine da farsi, i quali nel primo

scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi. Sono designati od eletti coloro che ottennero il maggior numero di voti.

Nel caso di votazione per un solo membro, è eletto a primo scrutinio chi abbia raggiunta la metà più uno dei voti. In caso diverso si procede al ballottaggio.

A parità di voti è eletto il Senatore più anziano; se anche le anzianità sono eguali, il maggiore di età.

Le schede che contengano un numero di nomi maggiore di quello stabilito, sono valide soltanto per i primi, fino a concorrenza del limite prescritto.

Nessuno può deporre schede a nome di un altro Senatore.

Le schede nulle o bianche sono computate nel numero dei votanti.

Salvo i casi indicati nell'art. 4, cinque Senatori, tratti a sorte, fanno lo spoglio dei voti e ne riferiscono al Presidente, il quale proclama l'esito della votazione nella seduta in cui vennero deposti i voti, od in quella immediatamente successiva.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ho domandato la parola più per una questione di forma che per altro, perchè sono d'accordo nella sostanza.

Così come è redatto, sembra che l'articolo non accenni alla designazione del presidente e dei vice-presidenti, perchè si comincia a dire: « per la nomina di tutte le cariche e le Commissioni elette ecc. », ora i vice-presidenti non sono nominati, ma designati, e perciò non si può dire « per la nomina delle cariche e delle Commissioni ».

PRESIDENTE. C'è un equivoco. Il primo comma rimane identico.

MELODIA. Il primo comma dice che la designazione si fa per schede; poi dice: « per la nomina di tutte le cariche e le Commissioni ecc. ». Ora la scheda della designazione non entra in questa dicitura.

Io proporrei quindi di sopprimere le parole « per la nomina di tutte le cariche e Commissioni », e cominciare l'articolo con le parole: « ciascun senatore può scrivere la propria scheda ».

V'è poi un'altra parte dell'articolo per cui ho

una preghiera da fare: invece di mettere per regola generale « i due terzi », perchè non seguire l'antico sistema, quando si parlava di rappresentanza di minoranza con voto limitato, vale a dire, stabilire per ogni Commissione quanti sono i voti da dare? Ci sono Commissioni in cui si nominano quattro membri, ora se mettiamo il terzo, io domando qual'è il terzo di quattro? ma supponiamo che si tratti di una Commissione di otto membri, il terzo di otto può essere tanto tre, quanto due, perchè non è nè due, nè tre.

Io vorrei quindi pregare la Commissione di stabilire il numero dei rappresentanti della minoranza come era nell'altro regolamento, senza che si debba fare un calcolo che aritmeticamente mi sembra difficile; in altri termini credo sia opportuno di stabilire per ogni elezione che si deve fare, quanti sono i voti che si possono dare.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Quanto alla prima osservazione del senatore Melodia sopprimendo com'egli ha proposto il piccolo inciso « per la nomina di tutte le cariche e le commissioni elette dal Senato » l'articolo resta perfettamente chiaro, secondo il suo desiderio.

Quanto al secondo punto si era dalla Commissione prospettata la cosa, ma si è considerato che il numero dei membri delle Commissioni varia continuamente alle volte anche per legge e si sarebbe dovuto allora dire: « per tre si vota per due, per quattro si vota per tre » ecc., perciò si è creduto di abbracciare i vari casi nella formula comprensiva dei due terzi, ma con l'intendimento che il relatore avrebbe dato questa spiegazione: quando la divisione per due terzi dimezza un senatore, se la frazione è inferiore alla metà si cancella: se è superiore alla metà si prende il numero superiore. Mi spiego: si debba ad esempio nominare una commissione di 8 membri il terzo di otto è 2,6 e i due terzi è 5,2. Siccome la frazione è inferiore alla metà, si vota per 5.

MELODIA. Ma in certe commissioni si supera il terzo.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Le frazioni sono inevitabili quando si stabilisce di votare per due terzi. E la difficoltà non è al-

trimenti risolvibile che nel modo già detto: o caso per caso stabilire il numero, o adottare la formula che la frazione superiore alla metà si arrotondi nel numero superiore, quella inferiore alla metà nel numero inferiore.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Mi pare che si potrebbe trovare una soluzione molto semplice: quella di dire: « non tenendo conto delle frazioni inferiori alla metà ».

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Sta bene. È il modo di esprimere il concetto da me già indicato. Del resto questa piccola aggiunta si potrebbe anche fare nel coordinamento.

In tal modo l'articolo resta tale quale con la soppressione dell'inciso chiesta dall'onor. Melodia e con l'aggiunta che si potrebbe introdurre fin d'ora invece che nel coordinamento chiesta dall'onor. senatore Mazziotti.

Perciò, tenendo conto delle proposte fatte dagli onorevoli senatori Melodia e Mazziotti, questo comma rimarrebbe così redatto: « Ciascun senatore può scrivere sulla propria scheda due terzi dei nomi, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due, non tenendo conto delle frazioni inferiori alla metà ».

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 5 colle modificazioni di cui ha dato ragione l'onorevole relatore della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora al titolo VII.

VII. Proposte d'iniziativa dei senatori.

Art. 90.

L'articolo 90 vigente resta identico e non occorre votarlo; il nuovo articolo 91 proposto dalla Commissione, dice così:

Art. 91.

Allorquando tre Uffici almeno ne abbiano concessa l'autorizzazione, il Presidente ne dà avviso in seduta pubblica, ordina la stampa e

la distribuzione della proposta di legge e quindi il Senato, udito il Governo ed il proponente, fissa il giorno in cui dovrà svolgersi.

La discussione è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Pongo ai voti l'art. 91.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Viene ora il titolo VIII.

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

VIII. Norme per le discussioni e deliberazioni.

Art. 57.

I richiami al Regolamento ovvero per la priorità o per l'ordine del giorno hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

Sono messi a partito prima della questione principale:

1° La *questione preliminare*, cioè se siavi luogo a deliberare o no;

2° La *questione sospensiva*, cioè se la deliberazione debba sospendersi per un tempo non determinato;

3° Gli emendamenti secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro che dal Presidente, assenziante il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

I sotto-emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti; gli emendamenti dei senatori prima di quelli della Commissione o dell'Ufficio centrale.

Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso.

Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire: se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade: se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

Un'aggiunta ad un articolo di legge, presentata prima che l'articolo sia approvato, deve essere considerata come emendamento, e quindi posta ai voti prima dell'articolo.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1920

PRESIDENTE. La discussione è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Pongo ai voti l'articolo 57.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

MAZZIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Desidero richiamare l'attenzione del Senato sopra una disposizione del regolamento per l'ufficio dei resoconti delle sedute pubbliche: regolamento deliberato dal Consiglio di Presidenza, ma poi approvato dal Senato e che in conseguenza non può esser modificato senza il suo consenso.

Propongo di sopprimere interamente l'articolo 9 che consta di due parti. Nella prima si dice: « Agli oratori è data da correggere una sola bozza ». Ognuno sa invece che in pratica si correggono sempre due bozze e ciò è bene perchè così i resoconti riescono più corretti. Non ha più ragione di essere perciò questa disposizione, che in pratica non è osservata ed è utile che non lo sia.

Nella seconda parte dell'articolo è detto: « È assolutamente vietato di consegnare agli oratori le bozze dei loro discorsi licenziate per la stampa, prima della pubblicazione del resoconto che le deve contenere ». Ora si comprende agevolmente lo scopo di questa disposizione: non si vogliono dare copie di bozze dei discorsi prima della pubblicazione nel resoconto, per impedire che vengano comunicate ai giornali e stampate prima dei resoconti ufficiali. Tutto ciò andrebbe bene se i resoconti ufficiali venissero pubblicati con grande sollecitudine; invece accade, e credo sia sempre accaduto, che essi sono pubblicati soltanto dopo molti giorni dalla seduta alla quale si riferiscono, e quando i discorsi hanno perduto gran parte della loro importanza e non destano più un vivo interesse. È noto infatti che i discorsi parlamentari d'ordinario hanno una celebrità di 24 ore. Se una volta si riteneva conveniente di impedire la pubblicazione dei discorsi nei giornali, la quale vien fatta immediatamente e quando ancora il pubblico si interessa del tema cui i discorsi si riferiscono.

Inoltre non dobbiamo dimenticare che pochissimi sono coloro che leggono i resoconti

ufficiali sia della Camera che del Senato: ordinariamente si apprende dai giornali ciò che si è detto nei due rami del Parlamento e purtroppo inesattamente, poichè i giornali sono dominati spesso, anche nel riferire le discussioni parlamentari, dalle passioni di parte e molte volte travisano, pur nella maggior buona fede, il pensiero degli oratori. Io presentai tempo fa un disegno di legge su questo argomento, ma non è ora il momento di parlarne. Io credo che la sollecita ed integrale pubblicazione dei discorsi parlamentari nella stampa politica giovi grandemente al prestigio dell'assemblea.

Che cosa avviene attualmente? Il senatore che crede di pronunciare un discorso importante, (e nessun oratore c'è che non attribuisca una grande importanza al suo discorso) non potendo avere dall'ufficio dei resoconti le bozze del suo discorso che per correggerle, scrive per intero il suo discorso in precedenza e ne passa una copia ai giornali.

Ciò ha due inconvenienti: l'oratore dopo aver scritto il discorso è naturalmente preso dalla tentazione di leggerlo all'assemblea invece di pronunziarlo perchè è cosa assai più comoda. E ciò nuoce all'efficacia d'un discorso, perchè un discorso letto non ha l'efficacia di un discorso pronunziato; e di più ha dato luogo più volte ad un altro inconveniente: cioè, che il discorso venga stampato anche prima che sia pronunziato di guisa che il pubblico e la stampa lo conoscano di già.

Ciò è occorso più di una volta anche a oratori che parlavano dal banco del Governo.

Non accenno ai ministri presenti.

MORTARA *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non è nostra abitudine!

MAZZIOTTI. Quindi facilitando ai giornali la pubblicazione dei discorsi si evita la lettura e si dà il modo all'oratore di vedere inserito un discorso nel giornale al momento opportuno, quando l'attenzione del pubblico può essere richiamata efficacemente su quell'oggetto.

Mi par quindi che tanto l'una parte dell'articolo quanto l'altra non meritino d'essere conservate e possa l'articolo esser soppresso.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Mi rimetto al Senato trattandosi di argomento sul

quale la Commissione non ha avuto occasione di pronunciarsi; personalmente posso aderire alle proposte del collega, proposte che egli ha così ben motivato.

PRESIDENTE. Allora vorrei pregare il senatore Mazziotti di precisare la sua proposta.

MAZZIOTTI. Si tratta di sopprimere l'articolo 9 del Regolamento dell'Ufficio dei resoconti.

PRESIDENTE. Il senatore Mazziotti propone di sopprimere l'articolo 9 del regolamento per l'Ufficio dei resoconti del Senato così concepito:

Art. 9.

Agli oratori è data da correggere una sola bozza.

È assolutamente vietato di consegnare agli oratori le bozze dei loro discorsi, licenziate per la stampa, prima della pubblicazione del resoconto che li deve contenere.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva si alzi.

(Approvata).

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *relatore*. Chiederei al Senato che sia data alla Presidenza la facoltà di coordinare questi articoli con le disposizioni già vigenti, e pregherei anche il Senato di stabilire la data in cui vuole che entrino in vigore queste disposizioni.

Per gli Uffici è stato già stabilito che entreranno in vigore colla prossima rinnovazione; per le altre disposizioni si potrebbe stabilire che entrino in vigore alla ripresa dei lavori dopo le vacanze Pasquali.

Quindi il Senato sarebbe invitato ad autorizzare la presidenza, a coordinare le disposizioni nuovamente votate col regolamento esistente; a riconfermare la proposta del senatore Melodia che la disposizione relativa al numero degli Uffici vada in vigore con la prossima rinnovazione degli Uffici; che le altre disposizioni entrino in vigore dopo Pasqua, quando ricominceranno i lavori del Senato.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora, non facendosi osservazioni, si intenderanno accolte le proposte del senatore Maggiorino Ferraris.

PRESIDENTE. Queste modificazioni saranno votate a scrutinio segreto lunedì prossimo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti. (I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Amero d'Aste, Annarotone, Artom, Auteri Berretta.

Beneventano, Berti, Bettoni, Biscaretti, Boccioni, Bodio, Bollati, Bonazzi.

Calisse, Calleri, Campello, Cannavina, Carissimo, Casalini, Cassis, Cefaly, Ciamician, Cipelli, Ciraolo, Civelli, Corsi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, De Novellis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Figoli, Foà, Fracassi, Francica-Nava, Frascara, Fulci.

Gallina, Garroni, Gioppi, Giusti del Giardino, Grandi, Grimani, Gualterio, Guidi.

Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Loria, Lustig.

Malaspina, Martinez, Mazza, Mazziotti, Melodia, Morrone, Mortara, Mosca.

Palummo, Papadopoli, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Piaggio, Podestà, Polacco, Prestero, Pullè.

Rasponi, Rattone, Reynaudi, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salvago Raggi, Sandrelli, Schanzer, Schupfer, Sechi, Serristori, Sili, Soulier, Supino.

Tamassia, Tassoni, Thaon di Revel, Torrigiani Luigi, Treves, Triangi.

Valli, Vanni, Venosta, Vigoni, Visconti Modrone, Volterra.

Zupelli.

Presentazione di disegni di legge.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. Decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica;

Conversione in legge del R. Decreto-legge 1º febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il collegio speciale istituito con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei Comuni già occupati dal nemico, alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi disegni di legge, che avranno corso a termini del regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra e del Regio decreto modificativo 12 ottobre 1919, n. 1945 » (N. 38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra e del Regio decreto modificativo 12 ottobre 1919, n. 1945:

Il ministro della marina si dichiara pronto a sostenere la discussione del disegno di legge che fu presentato dall'onorevole ministro della guerra.

Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258 e il Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1935, contenenti norme per l'avanzamento degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra.

ALLEGATO I.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le loro successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301, portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e le loro successive modificazioni;

Visto il testo unico sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 giugno 1917, n. 545, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione internazionale per il miglioramento della sorte dei malati e dei feriti in guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficiale prigioniero di guerra non può durante la prigionia conseguire avanzamenti. La prigionia peraltro non interrompe il computo dell'anzianità.

Art. 2.

Per ogni ufficiale reduce da prigionia il Ministero della guerra, constatata la posizione sia

penale che disciplinare in rapporto al fatto della prigionia, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale stesso sia preso in esame per l'avanzamento.

Nessun avanzamento, compreso quello per titolo maturatosi prima della cattura, può essere conseguito dall'ufficiale anteriormente al rilascio della predetta dichiarazione del Ministero.

L'ufficiale pel quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, ha diritto, ove gli sia stata riconosciuta, per ogni singolo grado la idoneità all'avanzamento, a conseguire con effetto retroattivo le promozioni che avrebbe normalmente ottenuto se non fosse caduto prigioniero, nonchè le promozioni per merito di guerra, per merito eccezionale ed a scelta eventualmente spettantigli per titolo maturato prima della cattura.

Art. 3.

Fermo il disposto del precedente articolo, il giudizio d'avanzamento per ogni singola promozione che l'ufficiale reduce dalla prigionia dovrebbe conseguire per raggiungere la carriera che, ove non fosse caduto prigioniero, gli sarebbe normalmente spettata, non potrà essere emesso dalle competenti Commissioni di avanzamento se non dopo che l'ufficiale abbia, per ogni singola promozione da conseguire, complessivamente ed effettivamente esercitato le funzioni del proprio grado, dopo il ritorno dalla prigionia, per un periodo di tre mesi se trattasi di grado subalterno e di sei mesi in ogni altro caso. Il servizio di tre mesi o sei mesi decorrerà per le promozioni successive alla prima conseguita dopo il ritorno di prigionia, dalla data del decreto di promozione, indipendentemente dall'anzianità di grado assegnata.

Nei predetti periodi di esercizio delle funzioni del grado potrà, per un massimo di un mese se trattasi di grado subalterno e di tre mesi in ogni altro caso, essere computato il servizio prestato nel grado prima della cattura; non sarà invece in alcun modo computabile il tempo passato in prigionia.

Le promozioni, il diritto alle quali erasi maturato prima che l'ufficiale cadesse in prigionia, avranno luogo previo il regolare giudizio di idoneità all'avanzamento indipendentemente dal periodo di esercizio delle funzioni del grado stabilito al primo comma del presente articolo.

Gli ufficiali delle categorie in congedo i quali siano stati ricollocati in congedo dovranno, per conseguire le promozioni di cui al presente articolo, avere una permanenza nel grado di tre mesi nei gradi subalterni e di sei mesi in ogni altro caso; ove non siano stati giudicati idonei prima del congedamento, dovranno per ogni grado da conseguirsi, subire, agli effetti del giudizio d'avanzamento, congruo periodo di richiamo.

Art. 4.

Per gli ufficiali che alla data del presente decreto siano già tornati dalla prigionia ed abbiano comunque conseguito delle promozioni, le norme del presente decreto avranno integrale applicazione per le promozioni ulteriori.

Art. 5.

L'avanzamento degli ufficiali medici rimane sospeso dal momento in cui essi cadono nelle mani del nemico.

All'atto del rimpatrio essi saranno direttamente investiti del grado che avrebbero raggiunto a turno normale se il loro avanzamento non fosse rimasto sospeso; la concessione del grado sarà peraltro sottoposta alle condizioni di cui al precedente articolo 2 ed al giudizio di idoneità da emettersi dall'ispettorato di sanità previ i necessari accertamenti presso le autorità gerarchiche circa le attitudini militari e le qualità del carattere e previ, se del caso, opportuni esperimenti.

Nel caso che il grado da conseguire dall'ufficiale non sia quello immediatamente successivo a quello posseduto, od a quello per cui egli aveva maturato il titolo alla data in cui cadde in mano del nemico, l'ispettorato di sanità, ove non abbia elementi per giudicare l'ufficiale idoneo all'ultimo dei gradi che gli spetterebbe o ritenga l'ufficiale non idoneo al predetto grado, dovrà dichiarare esplicitamente se e per quale dei gradi intermedi ritenga sussistere la idoneità.

L'ufficiale avrà diritto a conseguire, con l'anzianità che gli sarebbe spettata a turno normale, il grado intermedio per il quale l'ispettorato, previ sempre gli accertamenti e gli eventuali esperimenti di cui al 2° comma del presente articolo, lo abbia dichiarato idoneo.

Il giudizio di idoneità ad un grado intermedio emesso dall'Ispettorato di sanità nei casi in cui non gli sia possibile, per mancanza di elementi, pronunciarsi per l'idoneità a un grado superiore, non deve intendersi ai sensi delle disposizioni che regolano l'esclusione dall'avanzamento come giudizio di inidoneità al detto grado superiore.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto sono abrogati per quanto riguarda gli ufficiali: l'articolo 60 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito ed i paragrafi 229 e 230 del Regolamento per la esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.

Art. 7.

All'ufficiale reduce da prigionia inidoneo per ferita, lesione o malattia a senso degli articoli 7 e 8 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli suddetti, ferme rimanendo le norme e i termini stabiliti per l'avanzamento dal presente decreto.

Art. 8.

Il tempo della prigionia deve agli effetti delle disposizioni di avanzamento emanate durante l'attuale guerra, essere considerato come servizio in zona territoriale. A tale norma potrà essere fatta eccezione per quelli ufficiali che al momento della cattura erano feriti o si trovavano degenti in luogo di cura per malattia o che abbiano ottenuto promozioni speciali o ricompense al valore per il fatto d'arme durante il quale caddero in prigionia.

Art. 9.

Gli assegni inerenti al nuovo grado, per gli ufficiali promossi dopo il ritorno dalla prigionia, decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello della data alla quale venga fatta risalire l'anzianità del nuovo grado, a meno che nel decreto di promozione sia diversamente disposto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

CAVIGLIA.

ALLEGATO II.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 3 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 258, è così modificato:

Fermo il disposto del precedente articolo, il giudizio di avanzamento per ogni singola promozione successiva alla prima di quelle il cui titolo siasi maturato durante la prigionia di guerra, e che l'ufficiale reduce da prigionia dovrebbe conseguire per raggiungere la carriera che, ove non fosse caduto prigioniero, gli sarebbe normalmenie spettata, non potrà essere emesso dalle competenti commissioni di avanzamento se non dopo che l'ufficiale abbia, per

ogni singola promozione da conseguire, eccezione fatta per la prima, complessivamente ed effettivamente esercitato le funzioni del proprio grado, dopo il ritorno dalla prigionia, per un periodo di tre mesi se trattasi di grado subalterno e di sei mesi per ogni altro grado. Il servizio di tre mesi o di sei mesi decorrerà per le promozioni successive dalla prima conseguita dopo il ritorno di prigionia, dalla data del decreto di promozione, indipendentemente dalla anzianità di grado assegnata.

Le promozioni, il diritto alle quali erasi maturato prima che l'ufficiale cadesse in prigionia, ovvero la prima di quelle il cui titolo siasi maturato durante la prigionia, avranno luogo, previo il regolare giudizio di idoneità all'avanzamento, indipendentemente dal periodo di esercizio delle funzioni del grado stabilito al primo comma del presente articolo.

Gli ufficiali delle categorie in congedo i quali siano stati collocati in congedo, dovranno, per conseguire le promozioni di cui al presente articolo, avere una permanenza nel grado di tre mesi, per i gradi subalterni, e di sei mesi in ogni altro caso; ove non siano stati giudicati idonei prima del congedamento, dovranno per ogni grado da conseguirsi, successivo al primo di quelli maturatisi durante la prigionia, subire, agli effetti del giudizio di avanzamento, congruo periodo di richiamo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

ALBRICCI

SECHI.

MORRONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRONE, *relatore*. Nella relazione sono date le ragioni per cui l'Ufficio centrale ha proposto l'approvazione del disegno di legge. Mi rimetto quindi a quanto vorrà in proposito decidere il Senato, e non ho per ora alcuna osservazione da fare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri competenti hanno inviato le risposte scritte alle interrogazioni dell'onorevoli senatori Thaon Di Revel, Agnetti e Amero D'Aste.

A norma dell'articolo 104 del Regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della presente tornata.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Al ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti intenda prendere, perchè sia rigorosamente applicata la legge 19 giugno 1913 (n. 632) contro l'alcoolismo, la cui efficacia è stata spesso frustrata dalla noncuranza e debolezza delle autorità chiamate a farla eseguire e anche da alcune disposizioni del regolamento 22 ottobre 1914, n. 123.

Lustig e Garofalo.

Al ministro dei lavori pubblici sullo sciopero ferroviario avvenuto ieri nel compartimento di Genova, sulle sue causali e sui provvedimenti adottati o da adottarsi opportunamente.

Rolandi Ricci e Salvago Raggi.

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e gli altri ministri competenti, per sapere cosa ne pensino del dispregio sistematico d'ogni più elementare norma di igiene e di pulizia nei pubblici uffici, a cominciare dai dicasteri centrali, per finire con ogni sorta di scuole, di ospedali, di ricoveri, di servizi, segnatamente

giudiziari, postali e telegrafici, ferroviari, tramviari, nonché nei relativi veicoli; e se non credano urgente portarvi riparo, nell'interesse, oltrechè della pubblica salute e amministrazione, dell'educazione popolare e del decoro nazionale.

(Si domanda risposta scritta).

L. Lucchini.

Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio e il ministro dei lavori pubblici per sapere, a proposito del recente « pronunciamento » ferroviario di Verona, se sia vero che per risolvere il recente sciopero generale dei ferrovieri si sia impegnato il Governo a non concedere trattamento di favore verso i lavoratori non scioperanti, e se quindi, avendo tuttavia promosso senza esame al grado di macchinisti tre fuochisti, si sia ceduto all'imposizione delle masse protestanti per ispirito non di legalità, ma di solidarietà sindacalista, revocando senz'altro il provvedimento.

(Si domanda risposta scritta).

L. Lucchini.

Il sottoscritto, che fin dal 6 febbraio presentava al Presidente del Consiglio e al ministro dell'industria una interrogazione (rimasta senza risposta) per conoscere gli eventuali pretesi benefici della così detta « ora legale », preso atto della risposta data ad altro collega, insiste nel chiedere ai detti ministri se, massime dinanzi all'agitazione prodotta in paese dal già dato e tanto universalmente deprecato provvedimento (che il solo esempio straniero, per quanto inteso, non varrebbe a legittimare), non credano opportuno farne almeno seguire l'applicazione dalle indagini richieste (dovrose sempre, e forse non tanto difficili quanto si vorrebbe far credere) a convincere le popolazioni sulla reale sua utilità, sia nei riguardi del vantato risparmio di carbone e di luce, cui specialmente in alcuni mesi farebbe riscontro un maggior consumo nelle precoci ore mattutine e che nella risposta data al collega si ridurrebbe a meno di dieci milioni, così da non giustificare affatto la grave perturbazione recata in tutta la vita sociale, di contro ai cento valutati da altre competentissime persone, sia nei riguardi della evidente diminu-

zione di lavoro prodotta dal termine anticipato della giornata nelle industrie, nei commerci e nelle pubbliche amministrazioni, dove tutto serve, sotto l'influsso delle più malsane correnti, ad accrescere soltanto l'infingardaggine umana e non certo, come altrove, ad avvantaggiare la salute, l'educazione, il benessere familiare e la cultura morale e intellettuale.

(Si domanda risposta scritta).

L. Lucchini.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Proroga dei poteri del Regio commissario per la straordinaria gestione dell'ente « Volturno » in Napoli:

Senatori votanti	114
Favorevoli	102
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà » in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905 stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli:

Senatori votanti	114
Favorevoli	100
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto reale 1 giugno 1919, n. 931 che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania:

Senatori votanti	114
Favorevoli	101
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2041, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica:

Senatori votanti	114
Favorevoli	102
Contrari	12

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1920

Leggo l'ordine del giorno per la prossima seduta di lunedì alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto delle modificazioni ed aggiunte al Regolamento del Senato (N. LXVI - *Documenti*).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra e del Regio decreto modificativo 12 ottobre 1919, n. 1935 (N. 38);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1919-20, fino a quando siano approvati per legge (N. 80);

Proroga dell'esercizio provvisorio dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-20 (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 10);

Conversione in legge del Regio decreto legge 11 novembre 1919, n. 1620, che abroga l'art. 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 16).

IV. Discussione sulle comunicazioni del Governo.

V. Interpellanza dei senatori Boncompagni, Cencelli, Faina, Vigoni, Malaspina, Salvago Raggi, Campello, Mazziotti, De Novellis, Filomusi Guelfi e Francica Nava al ministro dell'interno per conoscere quali provvedimenti intenda di prendere per impedire le violenze che stanno verificandosi nelle campagne per imporre ai proprietari nuovi patti coloniali.

VI. Interpellanza del senatore Foà al ministro dell'interno intorno al funzionamento dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli invalidi della guerra.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Se eventualmente fosse necessaria qualche aggiunta all'ordine del giorno della prossima seduta, mi riservo di farla questa sera o domani mattina, comunicandola immediatamente ai signori senatori.

La seduta è tolta (ore 17.30).

Risposte scritte ad interrogazioni.

AGNETTI. — A S. E. il ministro delle finanze. — Per sapere se nella denuncia dell'entità patrimoniale e riferendosi al disposto dell'art. 25 del decreto-legge 24 novembre 1919, quei cittadini che vivendo in alberghi e pensioni non hanno casa propria e non posseggono mobili, fatta di ciò regolare dichiarazione, siano o non esenti dal pagare la quota stabilita del 5 per cento sul loro patrimonio netto.

RISPOSTA. — L'articolo 25 del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169 non ammette il contribuente a dare alcuna prova in contrario alla presunzione di una quota 5 per cento in conto mobiliario e gioielli sul patrimonio netto.

Pertanto la dimostrazione data dal contribuente di non possedere casa propria ma di vivere tutto l'anno in albergo od in pensione, sarebbe improduttiva di effetti.

Non va dimenticato, del resto, che la presunta quota del 5 per cento non è soltanto in conto mobiliario, ma altresì in conto gioielli.

I contribuenti, pertanto, che pur possedendo un patrimonio tassabile vivono in pensioni ed alberghi, assai probabilmente appartengono a quella classe sociale che per la vita stessa che conducono, sono di solito maggiormente forniti di gioielli, ciò che va a compensare, secondo la intenzione del legislatore, la mancata proprietà di mobilia vera e propria.

Il Ministro
SCHANZER.

AMERO D'ASTE. — A S. E. il ministro delle finanze. — Per sapere se non ritenga opportuno, durante il mese prossimo, di far pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno una tabella coi prezzi da applicarsi, pei titoli di credito nazionale ed esteri quotati nelle nostre Borse, nella denuncia del patrimonio, come

fece per i titoli governativi o garantiti dal Governo, e ciò al fine di semplificare il lavoro delle agenzie delle imposte ed evitare discussioni tra esse e i contribuenti, anche in considerazione delle diverse quotazioni che per gli stessi titoli si sono avute nelle varie Borse del Regno.

RISPOSTA. — La disposizione che, per i titoli di credito nazionali limita l'obbligo della denuncia alla semplice enunciazione della qualità della serie e del rispettivo valore nominale, è stata dettata allo scopo di evitare al contribuente le ricerche, indubbiamente laboriose, che gli occorrerebbero per conoscere le medie dei prezzi di compenso, e, per titoli esteri, anche la media della quotazione ufficiale dei cambi. Non si disconosce però che i contribuenti possano desiderare di essere posti in grado di stabilire - fin dal momento della denuncia - quale sia il valore che, agli effetti della imposta patrimoniale sarà attribuito ai titoli quotati in borsa: a questo fine il Ministero ha già fatta compilare una tabella contenente la indicazione dei valori predetti sulla base della media dei prezzi di compenso praticati nelle Borse italiane durante il semestre aprile-settembre 1919, in ordine al disposto dell'art. 20 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169. Un'altra tabella contiene la media della quotazione ufficiale di cambi per il trimestre ottobre-dicembre.

Queste tabelle fanno parte del fascicolo delle istruzioni relative all'imposta sul patrimonio, che sono in corso di stampa e che saranno presto distribuite agli uffici.

Il Ministro
SCHANZER.

THAON DI REVEL. — *Al ministro degli affari esteri.* — Considerando quale beneficio abbiano in passato arrecato alla ricchezza nazionale le rimesse degli emigranti e la convenienza che esse affluiscono ancora in avvenire prossimo.

Considerata la opportunità che sia favorito l'allontanamento dall'Italia del maggiore possibile numero di disoccupati conseguendo il triplice risultato di aiutarli nel trovare lavoro remunerativo, di ridurre consumi interni e di risparmiare le sovvenzioni di disoccupazione.

Il sottoscritto domanda al Presidente del Consiglio, al ministro degli esteri se già fu-

rono presi provvedimenti e se prossimamente saranno prese disposizioni per secondare la nostra emigrazione particolarmente al Brasile il cui avvenire è promettentissimo ».

RISPOSTA. — L'opportunità di trovare in una più intensa ripresa del movimento emigratorio uno dei rimedi più atti a facilitare la soluzione delle crisi che, per cause molteplici attraversa il mercato interno del lavoro, è stata da tempo riconosciuta dal Governo. Il Commissariato generale dell'emigrazione indirizza già da parecchi mesi, e in questo momento intensifica la sua attività di disciplina dell'emigrazione nel senso di cercare nei vari paesi esteri il collocamento di mano d'opera italiana, in condizioni tali da consentire, non soltanto quel libero espatrio che è aperto a chiunque voglia di suo impulso, a suo rischio e pericolo di andare a lavorare all'estero ma anche per consigliare l'emigrazione per facilitare perciò il reclutamento della mano d'opera italiana, di cui si ha assicurato un conveniente collocamento. Bisogna, infatti, riconoscere che nell'attuali condizioni in cui i mercati esteri del lavoro han subito, per effetto della guerra, dei turbamenti profondi, che hanno una ripercussione sulle direzioni delle correnti emigratorie, una ripresa del movimento emigratorio in maniera tale da stabilire l'equilibrio interno senza danno per gli emigranti e per la nazione, non può attendersi dalla semplice libertà d'emigrare; ma esige un'azione positiva diretta a conquistare che la nostra disponibilità di mano d'opera non isbocchi e, in genere, a ricercare la più vantaggiosa possibilità di collocamento all'estero. La politica dell'emigrazione che il nostro Commissariato svolge secondo le variabili esigenze del paese; si concentra, ora precisamente in questo lavoro positivo, diretto a trovare all'estero occupazione vantaggiosa, per il rinvio di mano d'opera italiana.

Sono noti gli accordi presi recentemente in questo senso a Parigi dal nostro Commissario generale dell'emigrazione. Appena la ricostruzione delle provincie in base francesi sarà effettivamente intrapresa, la mano d'opera italiana, secondo tali accordi, porterà alla Francia il contributo doveroso del suo lavoro in condizioni tali da permettere di favorire l'avvicinamento dei nostri lavoratori non soltanto per riguardo amichevole alla Francia che ricostruisce dove la guerra ha distrutto, ma anche

perchè si avranno garanzie sufficienti circa il trattamento dei nostri emigrati. Si confida anzi, che nella ricostruzione delle provincie in base francesi il concorso della forma italiana potrà assumere la forma nuova e assai più desiderabile di assunzione di lavoro da parte di cooperative italiane e di enti speciali ben organizzati.

In questa ricerca di mercati esteri che offrano come necessarie garanzie l'opportunità di impiego di mano d'opera italiana, l'azione del Commissariato generale è naturalmente diretta secondo il criterio del maggiore utile, non soltanto per gli emigranti, ma anche per la nazione.

In quanto è possibile quindi, esso cerca di rendere praticamente attuabile, una più intensa corrente emigratoria verso quei paesi, dai quali, la emigrazione italiana, per condizioni di impiego, per minore distacco dalla madre patria, per situazione dei cambi, dà un più alto contingente al movimento delle rimesse. In questo senso si è anche cercato di aumentare temporaneamente il tonnellaggio per la linea degli Stati Uniti. Così pure sono studiate le opportunità di assicurare correnti emigratorie verso paesi dove si aprono prospettive di penetrazione commerciale ed industriale italiana.

Informandoci a tanti criteri di politica dell'emigrazione; il Governo ha, in particolare, considerato quali opportunità potesse offrire anche un incremento della nostra emigrazione nel Brasile, come l'onorevole interrogante dimostra di desiderare.

È certo che l'estensione dei terreni non ancora messi a coltura, la feracità degli stessi, le risorse del sottosuolo, sono in Brasile notevoli e possono offrire campo a conveniente investimento di capitali stranieri nonché all'assorbimento di mano d'opera.

Dell'immenso territorio che costituisce gli Stati del Brasile, solo una parte, però può essere adatta alla nostra emigrazione; le rimanenti zone, sono per il clima e per le altre condizioni ambientali assolutamente da evitare.

La struttura economica del paese, essenzialmente agraria, offre in teoria prevalente possibilità di lavoro ai contadini, e perciò in località rurali è piuttosto disagiata.

Però tale facoltà di assorbimento è soprattutto potenziale; oggi essa si risolve specialmente in un bisogno di mano d'opera per le sole colti-

vazioni del caffè; la emigrazione in largo stile, quale viene da tutti concepita e da molti desiderata, potrà effettuarsi soltanto a lontana scadenza, correlativamente all'intensificarsi delle locali industrie e delle colture, delle vie di comunicazione, ecc., nonché con la concessione di garanzie economiche e giuridiche a favore dei lavori immigrati. Ogni argomentazione contraria risulta non rispondente a realtà. Neppure si hanno notizie concrete di concessioni gratuite di terreni, questi si possono tenere, e magari a buone condizioni, soltanto in seguito a regolare contratto che occorre tempo per condurre a termini: ma occorre notare che le terre, per quanto virtualmente feconde, difficilmente sono redditizie senza l'impiego di adeguati capitali.

Questi elementi devono poi essere completati con la considerazione dei trattamenti giuridici economico e morale, che in tale paese trovano gli emigranti italiani.

Si deve, a questo riguardo, considerare che, niun paese come il Brasile, alla costituzione sociale ed economica, riflesso dalla struttura geografica, è necessario attribuire un peso decisivo, che attenua notevolmente il valore pratico delle istituzioni giuridiche, anche se sono indirizzate verso uno spirito di modernità. Per necessità di cose, la protezione pubblica dell'individuo è in pratica scarsa. È il rapporto che si stabilisce tra l'emigrante e l'impresa da cui è assunto quello che decide delle sorti economiche e morali dell'emigrante.

Ora, se la più ampia libertà è consentita a chi vuole andare al Brasile, è necessario una grande cautela prima di passare dalla semplice libertà di emigrare ad una azione positiva di incoraggiamento e di avviamento degli emigranti verso quel paese, prima che esso offra quelle garanzie che sono indispensabili per una azione così fatta, che impegnerebbe la responsabilità morale del Governo verso gli emigranti e verso il paese.

A questo ordine di idee si conferma, da parecchio tempo, l'azione del Governo, per mezzo dei suoi ordini tecnici competenti.

SFORZA.

Licenziato per la stampa il 9 aprile 1920 (ore 18)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.